



Newsletter n. 13/2021

**PROBLEMATICHE TRIBUTARIE CORRELATE
ALLA PUBBLICAZIONE DEI NOMI DEGLI EVASORI
TRA TUTELA DELLA PRIVACY E INTERESSI
DELLA COLLETTIVITÀ: L'EQUILIBRIO NEI
PRINCIPI CARDINE DELLA CEDU**

Una recente sentenza della Corte Edu (12 gennaio 2021, n. 36345/16, L.B. v. Ungheria) ha affrontato alcuni problemi giuridici collegati alla pubblicazione dei nomi di evasori fiscali.

La vicenda è così riassumibile.

Nel 2016, L.B., contribuente ungherese, ha visto pubblicati nel sito della Tax Authority statale propri dati sensibili quali nome, indirizzo di casa, “*tax identification number*”, l’ammontare delle tasse dovute e non ancora pagate allo Stato.

Ciò è avvenuto poiché la sezione 55(3) della norma ungherese n. XCII del 2003 prevede la pubblicazione di una lista di evasori fiscali il cui debito sia:

- 1) riconosciuto con sentenza definitiva;
- 2) superiore ai 100 milioni di HUF per le persone giuridiche e 10 milioni di HUF per le persone fisiche, corrispondenti (secondo il cambio del tempo) rispettivamente a circa 300mila e 30mila Euro;
- 3) sussistente da più di 180 giorni consecutivi.

Ritenendo tale misura illegittima, ed avendo esaurito i rimedi interni, L.B. ha presentato istanza alla Corte EDU.

*

La decisione della Corte, in via preliminare, ha circoscritto la responsabilità della Tax Authority ungherese alla sola pubblicazione dei dati sul proprio sito. Eventuali ripubblicazioni di terzi, quindi,

STUDI
COLLEGATI
LINKED LAW
FIRMS

ARGENTINA
*Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta*

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
*São Paulo
Rio de Janeiro*

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
*Beijing
Shanghai*

COLOMBIA
Bogotá

CZECH
REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
*Mumbai
New Delhi*

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED
KINGDOM
London

SWITZERLAND
*Bern
Zurich*

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



non erano ad essa imputabili¹.

I Giudici di Strasburgo hanno riconosciuto le effettive criticità di una pubblicazione di questo tipo in relazione all'art. 8 della CEDU². La norma citata, infatti, sancendo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, è stata ritenuta applicabile al caso in esame, in quanto i concetti di “vita privata” e “dati personali” ricomprendono la tipologia e qualità di dati pubblicati dalla Tax Authority.

L'analisi dei giudici si è mossa lungo tre direttive, mirate a verificare se il provvedimento ungherese:

- a) fosse stato adottato “*in accordance with the law*” (nel **rispetto della legge**);
- b) avesse un “*legitimate aim*” (**fine legittimo**);
- c) fosse “*necessary in a democratic society*” (**necessario in una società democratica**, alla luce del principio di proporzionalità).

*

I primi due requisiti sono stati affrontati dalla Corte in modo celere.

Innanzitutto, non era mai stato posto in dubbio il fatto che la pubblicazione avesse fondamento in un atto normativo, il che soddisfaceva il requisito *sub a*).

Per quanto concerne la presenza di un fine legittimo, la Corte ha ammesso che, in via astratta, le misure impugnate fossero idonee a tutelare il benessere economico dello Stato. Questo tanto sotto il punto di vista del pagamento dei tributi dovuti quanto in relazione alla tutela dei cittadini che si fossero trovati a stringere rapporti economici con soggetti evasori.

*

¹ Questa precisazione è rilevante, poiché sono state tali successive azioni a diffondere su larga scala i dati del contribuente.

² Secondo il quale

“1. *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*

2. *Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.*”



Quello che più ha impegnato la Corte è stato il terzo profilo: determinare se le misure in questione fossero *necessarie* in una società democratica.

La Corte ha ritenuto di dover accertare se il provvedimento contestato riflettesse pressanti bisogni sociali e se le ragioni che lo fondavano fossero rilevanti e sufficienti.

Nucleo centrale era quindi capire se il legislatore avesse agito all'interno dei margini di apprezzamento che gli sono riconosciuti, avuto riguardo alla *severità della misura* ed alla *proporzione* allo scopo che intendeva raggiungere. In particolare, la Corte ha ricordato come i margini decisionali risultino ampi quando si tratti di adottare misure di politica economica o sociale, dovendosi però restringere quando vengano coinvolti la sfera personale o i diritti fondamentali del soggetto interessato.

Applicare i concetti finora esposti al caso in esame, significava verificare il corretto bilanciamento tra *diritto alla privacy* del singolo e *interesse della comunità*. Interesse che è stato scisso (con ampia visione degli interessi in gioco) in due categorie:

I) da una parte vi sarebbe l'interesse dello Stato ad una riscossione efficace (dovendo chiedersi se le misure adottate avessero contribuito ad abbattere il tasso di evasione);

II) dall'altra parte vi sarebbe l'interesse dei terzi e potenziali *partners* commerciali dell'evasore a conoscerne la reale situazione economica.

I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto la pubblicazione di una lista di evasori idonea a tutelare gli interessi sopra considerati, sempre che le modalità di attuazione della stessa fossero proporzionate. La Corte ha affermato che le soglie quantitative e temporali previste dall'atto normativo³ sono coerenti ed interessano solo grandi evasori. Inoltre, la *cancellazione* dei dati in seguito al pagamento del debito erariale ne circoscriveva l'efficacia all'esigenza di ottenere il versamento delle imposte.

Non solo, sotto il profilo di *tutela della privacy*, la presenza, tra le informazioni diffuse, dell'indirizzo di casa (dato comportante il maggior numero di criticità) era strumento idoneo a evitare problemi di omonimia.

³ Si fa riferimento all'entità del debito ed al periodo di debenza del medesimo, necessari ai fini dell'applicazione della misura.



Rimaneva da decidere se la pubblicazione a mezzo Internet fosse misura proporzionata agli scopi poiché potenzialmente accessibile a chiunque.

In primis, la Corte ha considerato che una modalità di pubblicazione così ampia fosse necessaria per dare rilevanza alla misura in discussione; invero, essa è in linea col diritto del pubblico ad essere informato. La Corte ha inoltre osservato che la pubblicazione delle informazioni nel sito della Tax Authority non le rendeva di per sé accessibili ai più, poiché inserite in un portale che le metteva a disposizione solo di coloro che avessero interesse a reperirle. La Corte ha considerato anche la struttura del sito, costruito in modo da evitare che la misura divenisse un mezzo per umiliare (“*means of shaming*”) i contribuenti morosi, mancando qualsiasi sezione per commenti.

Infine, i giudici – mettendosi nella prospettiva del contribuente - hanno evidenziato che non ha fornito alcuna prova circa eventuali ripercussioni sulla vita privata.

La Corte ha quindi reputato la misura proporzionata allo scopo che si prefiggeva ed in linea con i margini di manovra riconosciuti allo Stato.

*

È opportuno evidenziare che due giudici del collegio hanno redatto una c.d. “*Dissenting opinion*” (opinione discordante). In particolare, hanno reputato sproporzionata non solo la diffusione dell’indirizzo di casa, ma anche la pubblicazione dei dati nel sito internet del governo, non condividendo nemmeno la limitazione di responsabilità alla sola prima pubblicazione.

Se la Corte sembra aver individuato un bilanciamento tra le diverse esigenze, tale orientamento potrebbe subire modifiche in futuro, a seconda di come pesino i diversi valori all’interno dello Stato democratico.

a cura di

Giovanni Moschetti

Gianluca Pisani